



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MONTELEONE	NICOLO	Presidente
☐	ZUCCHETTO	CESARE	Relatore
☐	LA PLACA	VITTORIO GIUSEPPE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1378/11 depositato il 04/11/2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29220110005330209 IRPEF 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29220110005330209 IVA + IRAP 2007 contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CALTANISSETTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
DIFENSORE
VIA VENEZIA 369 93012 GELA CL

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1378/11

UDIENZA DEL

13/07/2015

ore 10:00

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 SET. 2015

Il Segretario

Dott.ssa Teodolinda ARCARESE

Ac. contege

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata il 19.9.2011 per € 84.236,93

Assume:

la nullità della cartella per l'omessa comunicazione dell'avviso bonario asseritamente avvenuta il 6.5.2010;

l'omessa sottoscrizione sia del ruolo che della cartella;

~~l'illegittimità sia dell'iscrizione a ruolo che della cartella per violazione dell'articolo 36 bis, comma "tre bis", d.p.r. 600/73, dell'articolo 6, co.5, legge 212/2000 e dell'articolo 2, co.2, decreto legislativo n. 462/1997.~~

Il concessionario rileva:

il difetto di legittimazione passiva per i rilievi attinenti il merito della pretesa impositiva;
la ritualità della procedura di riscossione.

In data 22 giugno 2015 la ricorrente ha depositato memoria. Rileva la tardiva costituzione del concessionario e che su quest'ultimo grava l'onere di richiedere la chiamata in giudizio dell'ente impositore.

All'udienza di trattazione del 13.7.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti risulta che gli importi iscritti a ruolo derivano da controllo automatizzato ex art.36 bis D.P.R. n.600/73 e sono costituiti da omessi versamenti risultanti dalle stesse dichiarazioni trasmesse al contribuente.

Il concessionario convenuto, che si è costituito oltre il termine di cui all'art.23 D. L.vo n.546/1992, ma che non ha neppure richiesto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, non ha provato la comunicazione dell'avviso previsto dal comma 3 dell'art.36 bis citato.

Ciò posto, la Commissione osserva che l'art.6, co.5 dello Statuto del contribuente, statuisce che *"prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazioni di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente (...) a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti (...)".* L'omissione della comunicazione è sanzionata dalla nullità del provvedimento emesso in forza della previsione dell'ultimo periodo del comma in esame. Va peraltro osservato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la norma citata non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/73, ma soltanto *"qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"*, situazione questa che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione ultima indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Argomenta infatti la S.C. che se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (vd. Cass. 25.5.2012, n.8342; 14.1.2011, n.795; 29.12.2010, n.26316; 23.7.2010, n.17396; si segnala anche Cass. 29.12.2010, secondo cui è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal co.3 dell'art 36 bis DPR n.600/73, sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, sia perchè tale comunicazione è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi,

dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento). Sulla base di ciò la S.C. ha ritenuto legittima – in caso analogo a quello oggetto del presente giudizio – l'iscrizione a ruolo, e la conseguente cartella emessa, non preceduta da avviso al contribuente, relativamente ad omesso o insufficiente versamento di imposte dirette o indirette, dovute in base alla dichiarazione presentata (Cass. n.8342/2012 cit.; vd. anche n.17396/2010 cit.). Questa commissione non ha ragione di discostarsi dai suddetti principi interpretativi delineati dalla S.C..

Appare tuttavia che debbano essere tutelate le aspettative del contribuente derivanti dal disposto del comma 2 dell'art.2 del D. L.vo n.462/97, disposto espressamente richiamato dalla ricorrente nelle proprie difese. A tenore di detta norma, dettata in punto di riscossione della somme dovute a seguito dei controlli automatici, *"l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute (...) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36 bis e 54 bis (...). In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione"*. Si è già più sopra considerato che la mancata comunicazione dell'avviso non può ritenersi, nella fattispecie, condotta sanzionabile con la nullità della cartella. Tuttavia, non appare conforme a giustizia ed equità che il contribuente non possa godere, per la mancata comunicazione, dei benefici previsti dalla norma ult. cit. in punto di riduzione delle sanzioni amministrative e di computo degli interessi. Devesi pertanto, necessariamente, porre rimedio alla verificata impossibilità, per il contribuente, di godere degli indicati benefici per l'omissione della comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria. La commissione dispone quindi che, nel caso in cui la società ricorrente paghi la somma dovuta entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, le sanzioni amministrative dovute dovranno essere ridotte ad un terzo. Quanto agli interessi, poiché dalla stessa cartella risulta che la raccomandata di comunicazione è stata elaborata il 4.5.2010 (come detto, non è stata provata la ricezione della comunicazione da parte della società contribuente), questi saranno dovuti, come da previsione normativa, fino alla data del 30.4.2010.

Per l'esito del giudizio appare di giustizia compensare tra le parti le spese del procedimento.

p.q.m.
la commissione tributaria

dispone che, relativamente alle somme portate dalla cartella di pagamento n.292 2011 00053302 09 emessa da SERIT Sicilia s.p.a. nei confronti di .., nel caso in cui la detta società paghi il relativo debito entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, le sanzioni amministrative dovranno essere ridotte ad un terzo e gli interessi saranno dovuti fino alla data del 30.4.2010;

rigetta nel resto il ricorso proposto;

compensa le spese.

Caltanissetta, 13 luglio 2015

Il componente r.l. est.
C. Zucchetto

Il Presidente
N. Monteleone

www.commercialistatelematico.com